

## **Decreto federale**

### **che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti**

del 20 marzo 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002<sup>3</sup> alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

#### **Art. 2**

La seguente legge federale è adottata:

---

## **Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura**

del 20 marzo 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>4</sup>;

in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002<sup>5</sup> alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006<sup>6</sup>,

*decreta:*

1 RS **101**

2 FF **2007** 259

3 RS ...; FF **2007** 281

4 RS **101**

5 RS ...; FF **2007** 281

6 FF **2007** 259

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La Confederazione istituisce una Commissione per la prevenzione della tortura (Commissione).

<sup>2</sup> La Commissione vigila sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 1984<sup>7</sup> contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

## **Art. 2**            Compiti

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. esamina periodicamente la situazione delle persone private della libertà e ispeziona periodicamente tutti i luoghi in cui queste si trovano o potrebbero trovarsi;
- b. rivolge raccomandazioni alle competenti autorità al fine di:
  1. migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà,
  2. prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- c. presenta proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi vigenti o in elaborazione;
- d. presenta un rapporto annuale sulla propria attività; tale rapporto è accessibile al pubblico;
- e. intrattiene contatti con il Sottocomitato per la prevenzione e con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, trasmette loro informazioni e coordina le proprie attività con le loro.

## **Art. 3**            Privazione della libertà

Ai sensi della presente legge, per privazione della libertà s'intende qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione oppure il collocamento di una persona in uno stabilimento pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinati da un'autorità, su sua sollecitazione o con il suo consenso.

## **Art. 4**            Statuto

<sup>1</sup> La Commissione adempie i suoi compiti in piena indipendenza.

<sup>2</sup> I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

**Art. 5** Composizione

<sup>1</sup> La Commissione consta di dodici membri.

<sup>2</sup> Essa è composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali, segnatamente in campo medico, psichiatrico, giuridico o interculturale oppure nel campo della privazione della libertà o delle visite ai luoghi di privazione della libertà.

<sup>3</sup> I due sessi e le regioni linguistiche vi sono equamente rappresentati.

**Art. 6** Proposta, nomina e durata del mandato

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale degli affari esteri.

<sup>2</sup> Le organizzazioni non governative possono proporre candidati al Dipartimento federale di giustizia e polizia e al Dipartimento federale degli affari esteri.

<sup>3</sup> I membri della Commissione restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.

**Art. 7** Costituzione e funzionamento

<sup>1</sup> La Commissione si costituisce da sé.

<sup>2</sup> Essa definisce la sua organizzazione e i suoi metodi di lavoro in un regolamento interno.

<sup>3</sup> Nei limiti del suo preventivo, può far capo a periti o interpreti.

<sup>4</sup> Può disporre di una segreteria permanente.

**Art. 8** Attribuzioni

<sup>1</sup> La Commissione ha accesso alle informazioni di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti, segnatamente a informazioni su:

- a. il numero, l'identità e il luogo in cui si trovano le persone private della libertà;
- b. il numero e l'ubicazione dei luoghi di privazione della libertà;
- c. il trattamento delle persone private della libertà e le relative condizioni di privazione della libertà;

<sup>2</sup> Ha accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà e alle relative installazioni e attrezzature. Può visitare questi luoghi senza preavviso.

<sup>3</sup> Può intrattenersi, senza testimoni, direttamente o se necessario per il tramite di un interprete, con ogni persona privata della libertà e con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni utili.

**Art. 9** Incombenze delle autorità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede a pubblicare e a diffondere il rapporto annuale d'attività della Commissione.

<sup>2</sup> Le autorità competenti esaminano le raccomandazioni loro rivolte dalla Commissione e si pronunciano sulla loro eventuale attuazione.

**Art. 10** Protezione dei dati

<sup>1</sup> La Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione e altri dati personali conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992<sup>8</sup> sulla protezione dei dati, a condizione che ciò sia necessario all'adempimento dei suoi compiti e tali dati riguardino la situazione di persone private della libertà.

<sup>2</sup> Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell'interessato.

**Art. 11** Segreto d'ufficio e segreto professionale

<sup>1</sup> I membri della Commissione e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 320 del Codice penale<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> La Commissione può sciogliere i suoi membri e le persone cui essa fa capo dal segreto d'ufficio o, se del caso, dal segreto professionale di cui all'articolo 321 del Codice penale, per quanto attiene ai segreti loro confidati o da loro appresi nell'adempimento delle loro funzioni. In casi urgenti, decide il presidente della Commissione.

**Art. 12** Finanziamento

<sup>1</sup> La Confederazione mette a disposizione le risorse di cui la Commissione necessita per svolgere il suo lavoro.

<sup>2</sup> I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità.

**Art. 13** Disposizione transitoria

Il Consiglio federale designa il primo presidente della Commissione.

---

<sup>8</sup> RS 235.1

<sup>9</sup> RS 311.0

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset  
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 marzo 2009<sup>10</sup>

Termine di referendum: 9 luglio 2009

<sup>10</sup> FF 2009 1767

